

IVA

Novità sui servizi di trasporto e di spedizione di beni in importazione

di Marco Peirolo

Le condizioni di **non imponibilità Iva dei servizi di spedizione e di trasporto di beni in importazione**, previste dall'[articolo 9 D.P.R. 633/1972](#), sono state oggetto di un **duplice intervento normativo**, volto ad adeguare la disciplina interna a quella unionale.

Con la **Legge europea 2018**, approvata in via definitiva dal Senato il 16 aprile 2019, sono stati modificati i [n. 2\), 4\)](#) e [4-bis](#)) dell'[articolo 9, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), riferiti, rispettivamente, ai **servizi di trasporto**, ai **servizi di spedizione** e ai **servizi accessori alle spedizioni**.

La novità è che tali prestazioni, **se relative a beni in importazione**, beneficiano del trattamento di **non imponibilità**, a condizione che il loro valore sia compreso nella base imponibile dell'Iva all'importazione, **anziché essere assoggettato ad imposta in dogana**.

In tal modo, **si archivia la procedura di infrazione n. 2018/4000**, con la quale la Commissione europea ha evidenziato la diffidenza delle disposizioni nazionali e della prassi amministrativa (si veda la [circolare 9 aprile 1981, n. 12/370205](#)) rispetto agli [articoli 86, par. 1, lett. b\)](#), e [144 della Direttiva n. 2006/112/CE](#), alla luce anche della sentenza *Federal Express Europe* ([causa C-273/16 del 4 ottobre 2017](#)).

Quest'ultima previsione, in particolare, nello stabilire che “*gli Stati membri esentano le prestazioni di servizi connesse con l'importazione di beni e il cui valore è compreso nella base imponibile, conformemente all'articolo 86, paragrafo 1, lettera b)*”, rende palese che la **detassazione dei servizi di trasporto e di spedizione**, nonché di quelli **accessori alle spedizioni** – ove riguardanti beni in importazione – non può essere subordinata alla condizione precedentemente richiesta dalla normativa italiana, laddove il richiamato [articolo 86, par. 1, lett. b\)](#), dispone che “*devono essere compresi nella base imponibile, ove non vi siano già compresi, (...) le spese accessorie quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione, che sopravvengono fino al primo luogo di destinazione dei beni nel territorio dello Stato membro d'importazione (...)*”.

A seguito delle modifiche operate dall'**articolo 11 della Legge europea 2018**, la **non imponibilità** si applica, a norma:

- del n. 2), per “*i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi*

nella base imponibile ai sensi del primo comma dell'articolo 69”;

- del n. 4), per “**i servizi di spedizione** relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai **trasporti di beni in esportazione**, in transito o in **temporanea importazione** nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano **inclusi nella base imponibile** ai sensi del primo comma dell'articolo 69 (...)" ;
- del n. 4-bis), per “**i servizi accessori** relativi alle spedizioni, sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano **concorso alla formazione della base imponibile** ai sensi dell'articolo 69 del presente decreto e **ancorché la medesima non sia stata assoggettata all'imposta**”.

La modifica del n. 4-bis) dell'[articolo 9 D.P.R. 633/1972](#) si pone come **completamento di quella operata dalla L. 115/2015 (Legge europea 2014)**, finalizzata – a suo tempo – ad ottenere l'archiviazione della **procedura di infrazione n. 2012/2088**.

Dopo tale intervento normativo, la **non imponibilità**, per i **servizi accessori alle spedizioni**, era limitata “**alle piccole spedizioni di carattere non commerciale** e **alle spedizioni di valore trascurabile** di cui alle direttive 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, e 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla **formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 del presente decreto e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all'imposta**”.

La condizione di non imponibilità risultava, pertanto, allineata alle disposizioni unionali di riferimento, in precedenza richiamate, ma – come desumibile dalla successiva **procedura di infrazione n. 2018/4000** – la **limitazione della detassazione alle importazioni di beni di modico valore e alle piccole spedizioni** si poneva ancora **in contrasto con gli articoli 86, par. 1, lett. b), e 144 Direttiva 2006/112/CE**.

La **Legge europea 2018**, nell'**eliminare il riferimento** alle **piccole spedizioni** e a quelle di **valore trascurabile**, supera quindi il rilievo della Commissione.

L'entrata in vigore delle nuove disposizioni coincide con il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ma le novità in esame hanno **effetto retroattivo per gli operatori**, ove interessati ad avvalersene. Essi, infatti, **possono validamente applicare le norme unionali** sopra richiamate, che, essendo incondizionate e sufficientemente dettagliate e precise, hanno **efficacia diretta nell'ordinamento nazionale**, sicché – in caso di controversia – possono essere invocate in giudizio contro lo Stato che non le ha recepite in modo corretto.

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO

Scopri le sedi in programmazione >